

PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO

VERBALE

OGGETTO: Determina a contrarre per impegno spesa per rinnovo servizio Hosting per il dominio web della Società Pescara Energia Spa. Affidamento alla Società Micso Srl
CIG: Z352C90F40

L' Amministratore Unico,

PREMESSO che questa Pescara Energia Spa è dotata di un sito internet istituzionale attualmente gestito dalla Società Micso Srl affidata con deliberazione del 26 febbraio 2019;

CONSIDERATO

che la stessa Società oltre alla gestione del sito web gestisce tra l'altro anche il data center, e che i relativi contratti in essere dalla imminente scadenza ;

che l'affidamento de quo rientra tra le spese obbligatorie e legislative così come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia;

RITENUTO che, **allo stato dell'arte**, si rende necessario procedere al rinnovo del servizio di hosting e assistenza con tutti i servizi associati per il sito istituzionale della Società Pescara Energia Spa, e che rispecchiano le stesse condizioni della precedente fornitura in scadenza il 31 marzo 2020;

RILEVATO CHE:

che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RICHIAMATO INOLTRE l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (Contratti sottosoglia), che ai commi 1 e 2, recita testualmente:

1. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ;*

2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta "omissis";*

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

CONSIDERATO da ultimo che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercati elettronici;

VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alla assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VERIFICATO che l'operatore economico:

risulta regolare nei confronti di INPS (Numero Protocollo INAIL_20585485 scadenza validità 25/06/2020);

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è **Z352C90F40**;

- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dal Fornitore ed acquisiti agli atti;

DELIBERA

- 1) la premessa si ha qui quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di affidare IL SERVIZIO DI HOSTING VIRTUAL SERVER CUBE V 1 per il periodo di 12 mesi a partire dal 01 aprile 2020 e fino al 31 marzo 2021 e per l'importo onnicomprensivo di euro 840,00 (euro ottocento quaranta/00) IVA esclusa a favore della Ditta Micso Srl con sede in via Tiburtina, 318 -65128- Pescara, P.Iva 01220170680, con la precisazione che l'eventuale rinnovo per analogo periodo avverrà al costo di euro 70 mese;
- 3) che il fine che la società intende raggiungere è quello di fornire alla stessa una continuità amministrativa;
- 4) l'oggetto del contratto è il rinnovo del dominio www.pescaraenergiaspa.it;
 - a) il valore economico è pari a euro 840,00 (diconsi euro ottocento quaranta/00) IVA al 22% esclusa;
 - b) il contratto è sostituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, da valere per presa visione e accettazione dell'incarico con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso;
 - c) le clausole negoziali essenziali sono di seguito indicate e contenute nell'offerta economica;
 - d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di prendere atto che il CIG concernente tale procedura è **Z352C90F40**;
- 6) di nominare il Dott. Mauro D'Andreamatteo quale RUP del presente;
- 7) il corrispettivo del servizio sarà liquidato mensilmente previa emissione determina di liquidazione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;

- 8) fermo restando il potere di recesso da parte dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora, per fatti imputabili all'affidatario, vi siano fondate ragioni di ritenere non raggiungibili gli obiettivi cui si riferiscono le prestazioni affidate; il rapporto contrattuale si intende risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti dalla legge per contrarre con la P.A.; è altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 9) di demandare al Dott. Mauro D'Andreamatteo il compito di rendere edotta la ditta affidataria in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.pescaraenergiaspa.it, LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE (si allega Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001);
- 10) di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 maro 2013 n°33;

Pescara 30 marzo 2019

L'Amministratore Unico

Avv. Carlo Pirozzolo

